



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 23-12-2024

OGGETTO	RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL 31/12/2023 AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022
----------------	--

Oggi **ventitre** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TUZZA ANDREA	Presente	BALDIN MARCO	Assente
RIGO FRANCESCA	Presente	PRADELLA LUCA	Presente
PASQUIN GIULIANO	Presente	RODELLA SARA	Presente
BORIN MIRELLA	Assente	BONINSEGNA AURORA	Presente
VALENTINI PIER PAOLO	Presente	DE GASPARI MARCO	Presente
SERAFIN SOFIA	Assente	TREVISAN TERESA	Presente
LOVATO STEFANO	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE PEZZUTO MARIA TERESA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TUZZA ANDREA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL 31/12/2023 AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022
----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il Sindaco, esplicitando:

- 1 - servizi cimiteriali: sono stati rilevati diversi elementi di criticità del servizio, è quindi opportuna un'attenta verifica dello stesso al fine del proseguimento del servizio.
- 2 – illuminazione pubblica: si può rilevare che sono stati riscontrati diversi e gravi elementi di criticità. E' quindi necessaria una specifica analisi del canone parte variabile al fine di un'eventuale rimodulazione per contenerne gli aumenti. E' quindi opportuna un'attenta verifica dello stesso al fine del proseguimento del servizio.
- 3 – refezione scolastica: si può concludere che si rendono necessari interventi immediati di adeguamento, tuttavia è opportuno mettere in atto un'analisi del servizio per valutare la possibilità di una gestione diretta, sempre nell'ottica di migliorare le prestazioni erogate.
- 4 - imposta pubblicità e pubbliche affissioni: fare una valutazione se è possibile e conveniente una gestione interna.

Premesso che:

- in data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*" (nel prosieguo anche "Decreto Riordino"), con il fine di introdurre una riforma organica della materia, che, nel corso del tempo, ha subito numerose modifiche normative;
- detto Decreto delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un'attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi;
- il Decreto si applica, ai sensi dell'art. 4, a *«tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale»*, con esclusione dei *«servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale»* (art. 35), nonché degli *«impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane»* (art. 36);
- i servizi pubblici locali *«rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità»* (art. 3, co. 1);
- pertanto, per servizio pubblico si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici, ma anche di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale e sia preordinata a soddisfare interessi collettivi (cfr. tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, n. 2605/2001);
- i servizi pubblici locali che l'Ente può erogare, oltre a quelli allo stesso attribuiti per legge, sono anche quelli ritenuti dall'Ente stesso necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali (art. 10, co. 3), in esito ad apposita istruttoria;
- in particolare, i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in oggetto sono quelli:
 - a) a rilevanza economica:
i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli *«erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e*

sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art. 2, co. 1 lett. c).

La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento.

La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata *«di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR);*

b) non meramente strumentali alle finalità dell'Ente:

i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

La differenza tra "servizio pubblico locale" e "servizio strumentale" può essere ricondotta a quella tra "concessione di pubblico servizio" e "appalto pubblico di servizi".

La giurisprudenza del Consiglio di Stato fornisce alcuni elementi utili per operare detta distinzione, specificando che l'appalto si ha *«per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4890/2009).*

Ed ancora, *«nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione compensare l'attività svolta dal privato» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3333/2006);*

c) a rete e non a rete:

il Decreto, all'art. 2, co. 1 lettera d), definisce "servizi pubblici locali a rete" i *«servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente».*

I servizi a rete si distinguono, dunque, da quelli non a rete in quanto, appunto, organizzati tramite reti strutturali come, ad esempio, la distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti urbani, il trasporto pubblico locale. Per quanto attiene ai servizi non a rete, per esplicita scelta del Legislatore, l'art. 2 del D. Lgs. n. 201/2022 riguarda i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato. A tal proposito, il MIMIT, nella Relazione Tecnica al Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, ritiene che tale riferimento non possa essere ricondotto ad un generico compenso, ma vada circoscritto ad un corrispettivo economico versato dall'utenza, la quale costituisce, dunque, una protagonista del mercato di riferimento;

Premesso, inoltre, che le modalità di gestione dei servizi pubblici locali a cui l'Ente può ricorrere sono, ai sensi dell'art. 14 del citato Decreto:

- a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
- b) affidamento a società mista;
- c) affidamento a società *in house*;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali;

Dato atto che:

– l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo per i Comuni o le loro eventuali forme associative con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, di effettuare una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

– tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto;

– la ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

– essa rileva, inoltre:

a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, co. 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;

b) la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*;

c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

– con riferimento ai servizi affidati alle società *in house*, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5);

Dato atto, inoltre, che:

– per quanto riguarda le modalità della ricognizione, questa deve essere contenuta in un'apposita relazione, da aggiornare ogni anno contestualmente alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), ossia al Piano annuale di razionalizzazione;

– il Piano di razionalizzazione deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente (artt. 20, co. 3 e 26, co. 11 del TUSP);

– per quanto riguarda la decorrenza dell'adempimento previsto dal Decreto Riordino, in sede di prima applicazione, la ricognizione va effettuata «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore» (art. 30, co. 3), ossia entro il 31/12/2023, come effettuato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18/12/2023;

– per analogia, anche la ricognizione dei servizi pubblici locali ricomprende il medesimo arco temporale e, quindi, si riferirà alla situazione esistente al 31/12/2023;

Verificato che:

– relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella "Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico

Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada);

- relativamente ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità;
- da tali atti si evince che, in sede di prima applicazione, sono stati considerati i seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico;
- per gli stessi sono stati individuati gli indicatori per il monitoraggio della qualità contrattuale, della qualità tecnica, nonché della qualità connessa agli adempimenti di servizio pubblico;

Dato atto che:

- l'art. 30 del Decreto prevede l'obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;
- pertanto, le relazioni relative ai servizi a rete verranno predisposte dai rispettivi Enti d'Ambito, ossia: dall'ATO Veronese Consiglio di Bacino Veronese per il servizio idrico integrato, dalla Provincia di Verona per il TPL e dal Consiglio di Bacino Verona Sud per i rifiuti;

Vista l'allegata relazione di verifica periodica sulla situazione gestionale servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa indicato, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare la ricognizione dei servizi pubblici alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022, come dall'allegata relazione di verifica periodica sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di disporre, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'Anac attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
4. di precisare che la relazione in questa sede approvata costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016;

Successivamente, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 10 consiglieri presenti e votanti, delibera di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 40 del 09-12-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL 31/12/2023 AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO
TUZZA ANDREA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO GENERALE
PEZZUTO MARIA TERESA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL 31/12/2023 AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022**

Regolarita' tecnica

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-12-2024

Il Responsabile del servizio
Zanferrari Matteo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL 31/12/2023 AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022**

Regolarità contabile

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 13-12-2024

Il Responsabile del servizio
Zanferrari Matteo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 23-12-2024

**Oggetto: RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL 31/12/2023 AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata da oggi all'albo on-line per la prescritta pubblicazione fino al 11-01-2025 con numero di registrazione all'albo pretorio 1282.

Villa Bartolomea, li 27-12-2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 del 23-12-2024

**Oggetto: RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI AL 31/12/2023 AI
SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 201/2022**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA in data 06-01-2025 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Villa Bartolomea, li 08-01-2025

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
